

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantatre (1993), il giorno sedici (16) del mese di settembre in Cremona, nel mio studio alla Piazza Cadorna n. 2.

Innanzi a me Dottor Giuseppe Chieffi, Notaio residente in Cremona, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema e senza assistenza di testimoni, cui i comparenti, d'accordo e col mio assenso, espressamente rinunziano

SI COSTITUISCONO I SIGNORI

- PORTANTI GIOVANNI, artigiano, nato a Paderno Ponchielli il ventuno febbraio millenovecentoquarantatre (21.2.1943) il quale dichiara di costituirsi e stipulare il presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI GUSSOLA - Società Cooperativa a Responsabilità illimitata", con sede in Gussola (CR), Via Garibaldi n. 13, ove per la carica domicilia, Società iscritta nel Registro Società presso il Tribunale di Cremona al n.807

- Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00115760191, a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione dell'Assemblea generale straordinaria dei Soci della medesima predetta Società il cui verbale, redatto da me Notaio in data 25 aprile 1993, Rep. n. 35573/7683, registrato a Cremona il 29 aprile 1993 al n. 317 Mod. 71 ME Pubblici, omologato dal Tribunale di Cremona con Decreto in data 14 - 21 maggio 1993, depositato nella Cancelleria del Tribunale di Cremona in data 27 maggio 1993, iscritto al n. 2020 del Registro d'ordine, al n. 807 Registro Società, pubblicato nel B.U.S.C. di Cremona n. 23 del 10 giugno 1993 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 148 del 26 giugno 1993 (inserzione n. 12320),

in copia conforme viene allegato al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

- CABRA LUIGI, commerciante, nato a Gottolengo il dodici agosto millenovecentoquarantadue (12.8.1942), il quale dichiara di costituirsi e stipulare il presenta atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELLA BASSA BRESCIANA - Società Cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Leno (BS), Via XXV Aprile n.2/4, ove per la carica domicilia, Società iscritta nel Registro Società presso il Tribunale di Brescia al n. 11644 - Codice Fiscale: 00570280172 - Partita I.V.A.: 00570960989, a quanto infra autorizzato in forza di Delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci della medesima predetta Società il cui verbale, redatto dal Notaio Simonetta Palombo di Leno in data 25 aprile 1993, Repertorio n. 44088/10562, registrato a Verolanuova il 7 maggio 1993 al n. 858 Serie 1 omologato dal Tribunale di Brescia con Decreto in data 28 giugno 1993 depositato nella Cancelleria del Tribunale di Brescia in data 9 luglio 1993 iscritto al n. 24380 del registro d'Ordine, al n. 11644 del Registro Società, pubblicato nel B.U.S.C. di Brescia n. 30 del 29 luglio 1993 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 172 del 24 luglio 1993 (inserzione n. 14207), in copia conforme viene allegato al presente atto sotto la lettera B) per formarne parte integrante e sostanziale.

Della identità personale dei costituiti, io Notaio sono certo.

PREMESSO CHE:

a) la predetta "CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI GUSSOLA - Società Cooperativa a responsabilità illimitata" con sede in Gussola e la "CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELLA BASSA BRESCIANA - Società Cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Leno, nelle rispettive assemblee di cui ai sopra citati verbali a mio rogito del 25 aprile 1993 Rep. n. 35573/7683 ed a rogito Notaio Simonetta Palombo del 25 aprile 1993, Rep. n. 44088/10562 qui allegati in copie conformi rispettivamente sotto le lettere A) e B), hanno deliberato di fondersi sulla base dei bilanci delle due Società al 31.12.1992 mediante la costituzione

della nuova Società "CASSA RURALE ED ARTIGIANA PADANA Cassa di Credito Cooperativo - (Leno - Brescia)", Società Cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Leno (BS), Via XXV Aprile n. 2/4;

b) le relative deliberazioni sono state omologate rispettivamente dai Tribunali di Cremona e Brescia, depositate nelle Cancellerie dei rispettivi Tribunali e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana come sopra riportato;

c) è decorso il termine previsto dal combinato disposto dell'articolo 2503 primo comma del C.C. e dell'articolo 25 n. 3 del Decreto Legislativo 14.12.1992 n. 481 senza che siano state avanzate opposizioni da parte di eventuali creditori come dalle relative certificazioni della Cancelleria del Tribunale di Cremona in data 9 agosto 1993 e dalla Cancelleria del Tribunale di Brescia in data 12 agosto 1993 che si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere C) e D) per formarne parte integrante e sostanziale;

d) si rende ora possibile effettuare la fusione in armonia a quanto previsto dalla vigente legislazione R.D.L. 12.3.1936 n. 375, T.U. delle Leggi sulle Casse Rurali ed Artigiane (R.D. 26.8.1937 n. 1706, articolo 30 integrato dalla Legge 4.8.1955 n. 707, articolo 18 e Legge 8.3.1965 n. 170) Decreto Legislativo 16.1.1991 n. 22 attuativo delle direttive C.E.E. e articolo 25 del Decreto Legislativo 14.12.1992 n. 481 e in attuazione del nulla osta della Banca d'Italia sedi di Cremona e di Brescia in data 23.4.1993.

TANTO PREMESSO

e da costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti stipulano e convengono quanto segue:

ARTICOLO I - La "CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI GUSSOLA - Società Cooperativa a responsabilità illimitata" con sede in Gussola, come in epigrafe rappresentata, e la "CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELLA BASSA BRESCIANA - Società Cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Leno, come in epigrafe rappresentata, si dichiarano fuse sulla base dei rispettivi bilanci al 31.12.1992 le cui copie trovansi allegate alle citate delibere di fusione di entrambe le Casse qui allegate rispettivamente sub. A) e sub. B), ed alle condizioni tutte stabilite nei progetti di fusione approvati con le citate deliberazioni assembleari entrambe in data

25 aprile 1993, descritte nella Premessa di quest'atto, mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 2501 C.C., di una nuova Società denominata "CASSA RURALE ED ARTIGIANA PADANA Cassa di Credito Cooperativo - (Leno - Brescia)", Società Cooperativa a responsabilità limitata", disciplinata dallo Statuto che dattiloscritto su sei fogli di cui occupa venti pagine per intero, debitamente sottoscritto dai costituiti e da me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera E) per formarne parte integrante e sostanziale.

Di conseguenza la Società qui costituita assume i diritti e gli obblighi delle Società estinte e subingredisce di pieno diritto ai sensi dell'articolo 2504 bis C.C. in ogni rapporto attivo e passivo, in ogni ragione, azione e credito ed in ogni obbligo, impegno e passività, delle due Società partecipanti alla fusione e viene immessa in tutto il patrimonio comunque costituito delle Società stesse, quale risultante dai due bilanci al 31.12.1992 allegati alle citate deliberazioni di fusione delle due Società, tenuto conto delle variazioni conseguenti alla normale gestione delle due Società dalla predetta data del 31.12.1992 al 1° ottobre 1993.

Pertanto ogni persona, Ente, Ufficio Pubblico o Privato rimane sin da ora autorizzato con esonero da ogni responsabilità, a trascrivere e volturare al nome della nuova Società tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altri titoli, polizze, contratti, conti attivi e passivi attualmente intestati alle Società fuse.

ARTICOLO II - La fusione viene attuata con effetto dal 1° ottobre 1993 e realizzata con le seguenti modalità:

- la nuova Società ha sede legale in Leno - Brescia, Via XXV Aprile n. 2/4 ed esercita la propria attività nel territorio di detto Comune e nei territori dei Comuni ove sia stata autorizzata ad operare in via continuativa;

- la durata della Società è fissata fino al 31.12.2050. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio chiude al 31 dicembre 1993.

ARTICOLO III - Il patrimonio sociale della nuova Società sarà costituito dalla somma dei patrimoni sociali delle due Società fuse al 31 dicembre 1992, quali risulteranno dopo la deduzione delle quote di partecipazione liquidata ai soci dissenzienti, precisandosi che il patrimonio netto complessivo delle due Società sulla base dei rispettivi bilanci al 31 dicembre 1992 ammonta a L.

82.046.664.771.= (lire ottantaduemiliardiquarantaseimilioniseicentosessantaquattromilas ettecentoundici).

ARTICOLO IV – Il capitale sociale della qui costituita Società, rappresentato da un numero illimitato di azioni da L. 50.000.= (lire cinquantamila) ciascuna, spetta ai soci delle due Società fuse nelle seguenti rispettive misure:

- per quanto riguarda la "CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELLA BASSA BRESCIANA – Società Cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Leno, per ogni cinque azioni da nominali L. 10.000.= (lire diecimila) verrà assegnata una nuova azione da nominali L. 50.000.= (lire cinquantamila) della nuova Società;
- per quanto riguarda la "CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI GUSSOLA – Società Cooperativa a responsabilità illimitata" con sede in Gussola, per ogni dieci quote da L. 5.000.= (lire cinquemila) verrà assegnata una nuova azione da nominali L. 50.000.= (lire cinquantamila) della nuova Società.

Il Consiglio di Amministrazione della qui costituita Società è autorizzato ad emettere ed a consegnare le nuove azioni ai soci delle due Società fuse col presente atto, previo ritiro di quelle vecchie. I soci che intendessero recedere dalla Società saranno liquidati in base al valore nominale delle azioni o quote possedute.

Le azioni della nuova Società avranno godimento dal 1.1.1993 e da tale data parteciperanno agli utili secondo le prescrizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 20 del T.U. sulle Casse Rurali ed Artigiane; sempre dalla medesima predetta data del 1.1.1993 le operazioni delle Società partecipanti alla fusione saranno imputate al bilancio della nuova Società.

ARTICOLO V – Per effetto del presente atto di fusione cessano tutte le cariche sociali ricoperte nelle Società fuse, e, in conformità a quanto predeterminato con le suindicate delibere di fusione vengono confermati quali componenti del Consiglio di Amministrazione in via provvisoria, e cioè fino a quando l'Assemblea della nuova Società, da convocarsi entro tre mesi dal 16 settembre 1993, non provvederà alla nomina delle cariche definitive, i Signori: Cabra Luigi, nato a Gottolengo il 12.8.1942, residente a Leno, Via Badia n. 120; Camozzi Serafino, nato a Pescarolo ed Uniti 14.5.1924, residente a Pescarolo ed Uniti, Via

Roma n. 23; Destri Achille, nato a Vescovato il 21.5.1934, residente a Vescovato, Via Garibaldi n. 115; Losio Giuseppe, nato a Leno il 7.11.1940, residente a Leno, Via Roselli n. 18; Lorenzetti Luigi, nato ad Ostiano il 15.7.1922, residente a Gambara, Via Molino n. 66; Nodali Benito Pietro, nato a Codigoro il 15.1.1927, residente a Isorella, Via Arrivabene; Pellegrini Giacomo, nato a Seniga il 22.2.1916, residente a Seniga, Via Castello n. 8; Perotti Sergio, nato a Bassano Bresciano il 27.8.1941 in alcuni atti erroneamente indicato come nato il 28.8.1941, residente a Manerbio, Via San Martino Carso n. 17; Stecchetti Pietro, nato a Leno il 16.12.1941, residente a Leno, Via Brescia n. 15; Spinelli Giuliano, nato a Gottolengo il 26.3.1946, residente a Leno, Cascina Aquila n. 22; Tebaldini Giovanni, nato a Carpendolo il 28.8.1936, residente a Gambara, Via Mazzini; Tedeschi Renato, nato a Gottolengo l'8.3.1931, residente a Gottolengo, Via Diaz n. 3/B e Voltini Giancarlo, nato a Gussola il 12.10.1947, residente a Gussola (Cremona), Via Tredici Martiri n. 33.

Vengono inoltre nominati in via provvisoria come sopra detto quali Sindaci Effettivi della nuova Società i Signori: Biemmi Vittorio, nato a Leno l'1.1.1941, residente a Leno, Quartiere Nazzari, Presidente, Ferrari Giovanni Battista o Giambattista, nato a Pralboino il 27.6.1943, residente a Pralboino, Via Dante n. 36, Quaranta Gianbattista o Giambattista, nato a Manerbio il 9.6.1950, residente a Manerbio, Via Paolo VI; e sempre in via provvisoria come sopra detto quali Sindaci Supplenti della nuova Società i Signori: Cabra Franco, nato a Gambara il 17.2.1959, residente a Gambara, Via Biasetti n. 4 e Moretti Artemio, nato a Leno l'1.9.1950, residente a Leno, Via Ermengarda n. 14.

ARTICOLO VI – Il fido massimo diretto ed indiretto che la nuova Società potrà concedere ad uno stesso obbligato è fissato in misura pari al fido legale corrente, con precisazione che in attesa della prima delibera assembleare il fido massimo diretto e indiretto concedibile ad uno stesso obbligato sarà quello più elevato tra quelli attualmente applicati dalle due Società.

ARTICOLO VII – I componenti nelle loro qualità, a norma della Legge 18 marzo 1965 n. 170, dichiarano che la presente fusione non comporta violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libera concorrenza.

ARTICOLO VIII – I comparenti dichiarano, ai fini dei conseguenti annodamenti catastali e delle trascrizioni nei pubblici registri che nel patrimonio delle Società fuse esistono i cespiti descritti negli elenchi descrittivi che, previa sottoscrizione degli stessi comparenti e di me Notaio, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere F) e G) per formarne parte integrante e sostanziale, rinunciando in proposito ad ogni diritto di ipoteca legale.

I comparenti, legali rappresentanti delle Società fuse, confermano le dichiarazioni contenute negli elenchi allegati circa gli estremi delle licenze e/o Concessioni edilizie, circa eventuali domande di condono e sanatorie.

I comparenti inoltre, nelle rispettive qualità, da me Notaio ammoniti sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, confermano le dichiarazioni contenute negli elenchi allegati (rese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 2° comma e dell'articolo 41 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche) circa la data di inizio lavori degli immobili urbani.

Con riferimento al disposto dell'articolo 3 comma 13 ter del D.L. 27 aprile 1990 n. 90, convertito in Legge 26 giugno 1990 n. 165, i costituiti Signori Portanti Giovanni e Cabra Luigi, nelle loro rispettive qualità, da me Notaio ammoniti sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, sotto la loro personale responsabilità, dichiarano ed attestano per quanto di rispettiva competenza che i redditi fondiari degli immobili descritti negli elenchi allegati sono stati dichiarati nelle ultime dichiarazioni dei redditi per le quali alla data odierna è scaduto il termine di presentazione tranne per quelli messi a bilancio delle rispettive Società come risulta negli elenchi descrittivi allegati al presente atto sotto le lettere F) e G).

In proposito si autorizzano le volture catastali e le trascrizioni nei Registri Immobiliari conseguenti al presente atto, con esonero per i competenti uffici da ogni responsabilità in riguardo e si rinunzia all'ipoteca legale.

ARTICOLO IX – Tutte le spese del presente atto, annesse e dipendenti sono a carico della nuova Società la quale intende

avvalersi delle più favorevoli agevolazioni fiscali e tributarie accordate dalle vigenti leggi e da emanande disposizioni in materia:

- Legge Bancaria R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni – Titoli 7 Capo I Art. 52;
- Art. 3 Legge 18 marzo 1965 n. 170;
- Artt. 8 e 30 del Testo Unico delle Leggi sulle Casse Rurali ed Artigiane R.D. 26 agosto 1937 n. 1706 e successive modifiche ed integrazioni per il quale il presente atto è esente dalle tasse di registro e di bollo (vedasi la risoluzione della Direzione Generale Tasse n. 310615 del 15 luglio 1989);
- D.L.VO 31 ottobre 1990 n. 347 e più precisamente il 2° comma dell'art. 10 e l'Art. 4 della tariffa ivi allegata per cui il presente atto è soggetto alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa;
- Art. 19 della Tabella allegato B) al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 per esenzione dell'imposta di bollo Legge 30 luglio 1990 n. 218 e successive emanande disposizioni di proroga; dichiarandosi dai costituiti nelle rispettive qualità che le Società fuse risultavano regolarmente esistenti alla data dell'entrata in vigore della suddetta Legge 18.3.1965 n. 170.

Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'articolo 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere H), I), L), M), N), O) i certificati di destinazione urbanistica rilasciati dai rispettivi Comuni e relativi alle aree site nei Comuni di:

- Martignana Po rilasciato in data 28 luglio 1993 Prot. n. 1531;
 - Pescarolo ed Uniti rilasciato in data 5 agosto 1993;
 - Leno rilasciato in data 20 luglio 1993 (relativo ai mappali 106, 105, 104 e 54 del Foglio 25);
 - Leno rilasciato in data 20 luglio 1993 (relativo al mappale n. 532 del Foglio 25);
 - Cigole rilasciato in data 15.9.1993 Prot. 2776
 - Gambara rilasciato in data 15.9.1993,
- garantendo in proposito i componenti, nelle loro rispettive qualità non essere intervenute dalle predette date di rilascio dei citati certificati di destinazione urbanistica fino ad oggi modificazioni degli strumenti urbanistici dei rispettivi Comuni.

Infine i componenti esonerano me Notaio dal dare lettura degli allegati A), B), C), D), E), F), G), H), I), L), M), N) ed O) dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Di quest'atto scritto a macchina e con nastro ad inchiostro indelebile da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte anche a mano da me Notaio in quattro fogli esenti da bollo dei quali si sono occupate tredici pagine o facciate per intero oltre la presente, io Notaio ho dato lettura ai costituiti i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e meco lo sottoscrivono e firmano a margine dei fogli intermedi unitamente agli allegati E), F) e G).